

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

L'annoaddì del mese di in Reggio Emilia, in Via
F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata
"Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA
02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino

e

..... con sede legale aC.F. e P.
IVA....., nella persona del Presidente e legale
rappresentante....., nato a il
..... e residente a in Via n.
....., di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n.del..... veniva indetta ai
sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36,
comma 2 e 60 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti
pubblici - una procedura di appalto per l'affidamento del servizio di gestione ed
eventuale uso dell'impianto sportivo " "sito in Via
....., n. a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per
il periodo -

- che in data è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici - l'estratto L'Avviso per l'affidamento
in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso della palestra "D. Chierici" si
ta in via Cassala n. 10 a Reggio Emilia per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2022, la cui

versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico e nel relativo sito del Comune di Reggio Emilia, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno

ore 12,00;

- che il codice identificativo di gara (CIG) è:

- che con verbale redatto in data prot. N., si è proceduto all'aggiudicazione a favore di, con un ribasso percentuale pari al% (in lettere)

sul prezzo posto a base di gara;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. del prot. n. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nella manifestazione di interesse – presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Concessionario e Concedente, ad integrazione delle norme contenute nella manifestazione di interesse che si intende qui convenzionalmente richiamata.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in gestione ed uso in orario extrascolastico

della palestra di proprietà comunale "D. Chierici" sita a Reggio Emilia in Via Cassala

n. 10, a favore di come individuato in premessa, affinché vi possa

svolgere eventualmente anche la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei

limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è trasferito dal

Comune proprietario alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

L'affidamento comprende l'intero impianto, secondo il dettaglio di cui alla

planimetria allegata (**ALLEGATO 1**).

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la

destinazione esistente al momento dell'affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel

presente Capitolato.

Alla scadenza del contratto l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere

restituiti al Concedente in buono stato, così come è stato consegnato, salvo il normale

deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti i macchinari, le attrezzature e gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli

interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario.

Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in

efficienza delle eventuali attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà

essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui

il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. Relativamente a beni o

attrezzature di proprietà comunale o del Concedente, in caso di rotture imputabili a

vetustà, dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e

adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura

inservibile o alla sua eventuale sostituzione.

Il Concedente dà atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015.

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara:

a. di accettare di collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento tesserati o frazione di tesserati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui dovranno essere tesserati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente dovrà presentare documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

Il Concessionario, nel caso non avesse all'interno della propria organizzazione squadre di età corrispondente a quella dei minori per i quali si richiede l'inserimento, si impegna a farsi carico dei costi di cui alle prestazioni dovute dalle società sportive mediante prestazioni analoghe, e cioè per tesserare gratuitamente (pagandone la quota annuale fino alla scadenza del presente contratto, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Ove il Concessionario non venga contattato da alcuno dei Servizi predetti, esso dovrà dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto altresì a condividere eventuali progettualità territoriali con i competenti Servizi comunali per lo sviluppo di politiche territoriali, mediante l'adesione e/o il supporto ad "Accordi di cittadinanza";

b. dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport;

c. di dar corso ad ulteriori disponibilità rispetto a quelle sopra elencate, finalizzate alla realizzazione di politiche sociali e territoriali, se tali ulteriori disponibilità

sono state proposte in sede di gara per l'affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria;

- d. di impegnarsi alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione dei defibrillatori.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;
2. consentire l'utilizzo dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.
3. é fatto divieto al Concessionario di utilizzare o ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente. A tale proposito il Concedente declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse

accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi in tale circostanza a seguito di mancato inoltro della predetta richiesta e del rilascio della successiva autorizzazione.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione al Concedente;

4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dall'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni

oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti

dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario

(incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in

modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

✓ atleti per effettuare la propria attività;

✓ addetti ai diversi servizi;

✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;

✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di

legge ed in base alla eventuale licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del

T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i..

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone

autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio

delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il

previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per

quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

7. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI

SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle

normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996

e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce

parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto entro

e non oltre il....., pena la revoca dell'affidamento. Adempimento di

tutti gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o

Conformità antincendio, ove necessario.

8. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società

utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinarmente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;

10. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

11. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicchè al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si avveda, vanno sempre segnalate;

12. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale,

mensile, periodica e al bisogno, come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel “Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione”, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto. In particolare spetta al Concessionario la manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione degli asciugacapelli, specchi, portasapone e scopini per WC.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere, oltre agli edifici e relativi impianti, anche tutte le pertinenze, inclusa l'area cortiliva ove presente.

E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, utilizzati con le dovute precauzioni e custodite in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

Il Concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e

per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013

(Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico),

l'offerente deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si

impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di

ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel

Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi,

il Concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o

riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si

impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali

minimi.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le

prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale;

13. pulizia e cura delle aree esterne direttamente riferibili all'impianto, quali, in via

esemplificativa, gradini di accesso, aree immediatamente antistanti l'ingresso o le

uscite di sicurezza, eventuali piccole aiuole perimetrali, etc.

Ai fini dell'ottenimento di eventuali contribuzioni, per tutti gli interventi di

manutenzione il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito

registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso

l'impianto sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richieda

di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le

certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. É fatto

salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le norme dettate in materia e specificamente

di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e

s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata

dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio "Giroverde".

Il Concessionario si impegna infine a collaborare a tutti le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui ai precedenti punti sub 10) e sub 11) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

a) produrre mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;

b) presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra

documentazione richiesta;

c) fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni stabilite dalla legge in materia di sicurezza e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al Concessionario, limitatamente alla durata dell'affidamento, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle eventuali licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di gara un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi ALLEGATO). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di

straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale anche le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal mancato adeguamento alle norme stabilite in materia. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo in orario extrascolastico avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto al Concedente e - ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti

dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di

tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori,

soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle

situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o

a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzati direttamente tale attività il Concessionario rimane in quanto tale

"gestore dell'impianto" anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti "campi estivi" siano organizzati da soggetti terzi rispetto al

Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici

utilizzatori dell'impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà

avvenire solo in accordo con il Concessionario che non cessa di rimanere "gestore

dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco

di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all'eventuale terzo soggetto

organizzatore del "campo giochi" un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzati direttamente tale attività e il terzo agisca in

attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà

rifiutare di mettere a disposizione l'impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di

concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una

realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest'ultima avrà diritto di

prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva

sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a

copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del "campo estivo" assumerà su di sé ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottando con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista, in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), e garantendo infine la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte con il quale, ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, si attesti la conoscenza delle caratteristiche dell'impianto, la data e le condizioni di consegna e riconsegna del medesimo, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene

ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2021 e così fino al 30 giugno 2022

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 4**).

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con Il Concessionario verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede del Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

a. Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

b. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;

c. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;

d. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;

e. nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);

- f. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- g. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- h. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) e di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;
- i. nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione **e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni danno e incameramento della cauzione;**
- j. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta).

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12 (risoluzione del contratto).

ART. 6 - RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di numero 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno solare, quindi 3 per l'intero periodo) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito, se preventivamente autorizzato dal Concedente, l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria o progetti e manifestazioni collegate con l'attività didattica, ivi comprese le relative competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico

del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto il versamento di una fidejussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO (comprensiva del rialzo percentuale effettuato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza) (oltre IVA) (diconsiEuro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno.

Gli oneri della sicurezza sono quantificati in Euro 400,00 annui oltre IVA.

Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale in aumento o in diminuzione solo a seguito:

✓ di leggi sopravvenute, ovvero di adozione da parte degli organi competenti, di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico del Concedente o del Comune di Reggio Emilia;

✓ di eventuali lavori di miglioria effettuati dall'Amministrazione Comunale o dal Concedente qualora questi comportino modifiche al calendario tali da incidere sugli introiti del Concessionario. Quest'ultimo dovrà inoltrare richiesta formale scritta che sarà sottoposta a valutazione, nella quale dovrà motivare le ragioni della richiesta e documentare le perdite economiche subite.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: -

Agenzia N. con sede a in Via n. ... IBAN: , indica nella persona del Sig. nato a il ed ivi residente in Via , n. - C.F., CIG n.

il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole

delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

Si evidenzia che, trattandosi di palestra scolastica, o ad uso scolastico, le utenze saranno a carico del Comune di Reggio Emilia.

ART. 8 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutti i soggetti che ne siano autorizzati, compresa la Società concessionaria, che necessita anch'essa di autorizzazione all'uso.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile dell'impianto ed a dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al Concedente. Con la sottoscrizione del presente

contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali

per le finalità inerenti il contratto, come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 è consultabile sul sito istituzionale della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nella sezione privacy.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"* e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: *"Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, il Concessionario dovrà inviare, nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o

impianto sportivo.

ART. 9 – PUBBLICITA’ – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario, esclusivamente nell’orario extrascolastico e con ogni rischio a proprio carico per ciò che concerne l’installazione ed il montaggio, ha diritto di installare cartellonistica pubblicitaria all’interno dell’impianto per tutto il periodo di validità del contratto, previo assenso dell’autorità scolastica, per il caso in cui tale pubblicità non venga rimossa nell’orario scolastico e secondo modalità concordate con il Concedente e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell’impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all’ordine pubblico, alle norme della morale comune. E’ altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto, sempre in orario extrascolastico, con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, tale contratto non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva,

sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 10 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le eventuali licenze, autorizzazioni e/o nullaosta necessari, in ragione dell'attività che si svolge nell'impianto specie in relazione al caso di accesso di pubblico.

Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta del Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

In tal caso la stipulazione del contratto con un terzo, non potrà avere durata superiore alla durata del presente affidamento.

Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia

e previo nulla osta dell'Attività scolastica e dei competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente al Concedente.

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatta salva la normativa stabilita in materia di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averne concordato nel rispetto di ogni norma stabilita in materia con il Concedente tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Fondazione che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire al Concedente, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare su di esso alcun diritto oltre la scadenza del termine del presente contratto, né alcuna forma di indennizzo, risarcimento, ristoro, prolungamento di contratto subordinando l'autorizzazione alle migliorie al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione delle migliorie; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'impresa esecutrice sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l'assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara), di sicurezza e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a favore dell'appaltatore pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore medesimo in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dal Concessionario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia) o dal Concedente, dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte del Concessionario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con il Concessionario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

Qualsiasi installazione di manufatti all'interno degli impianti sportivi (box, "casette", prefabbricati, tribune, distributori etc.) deve essere preventivamente sottoposta a nulla-osta da parte del Concedente, a preventivo parere del Servizio Patrimonio ed a preventiva autorizzazione dei competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia nel rispetto di ogni norma e prescrizione urbanistica, sanitaria, di sicurezza. In caso di abusi - salve le eventuali sanzioni - le installazioni saranno rimosse a cura e spese del Concessionario e si darà luogo alla revoca della Concessione.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell'affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il concessionario utilizzi l'impianto per scopi sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
- ✓ reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
- ✓ qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- ✓ qualora il concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad

obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;

✓ in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 –
"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";

✓ in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_14021115850.pdf;

✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati del Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora, avviatasi la costruzione di opere di miglioria richieste e autorizzate, non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti e accettati dal Concedente;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti;

✓ in caso di installazione di manufatti all'interno degli impianti sportivi (box, "cassette", prefabbricati, tribune, distributori etc.) senza l'ottenimento dei nulla-osta da parte del Concedente, del preventivo parere del Servizio Patrimonio ed a preventiva autorizzazione dei competenti Servizi del Comune di Reggio Emilia rilasciate nel rispetto di ogni norma e prescrizione urbanistica, sanitaria, di sicurezza;

✓ l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;

✓ per l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. j);

✓ sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dal Concedente

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purchè documentata), oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).

ART. 13 - OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente ogni responsabilità al riguardo.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione "opelegis" del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell'affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 15 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione

dell'impianto sportivo oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Non si configurano tra l'altro come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione al Concedente.

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, il tutto nel rispetto del limite del 40% del valore contrattuale e con riferimento agli ambiti di cui alla "Manifestazione di interesse".

Il Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte del Concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 16 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE

SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell'affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile, tale variazione.

ART. 17 – RISORSE UMANE

Tutti gli operatori economici, quale condizione per la sottoscrizione del presente contratto sono tenuti a dotarsi di un numero di **almeno 2 (due) soggetti dipendenti** (da documentare con DM10), ovvero **in alternativa**, se trattasi di società o associazioni sportive, di un numero di **almeno 2 (due) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3 , lett. a), L. 289/2002 (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell'eventuale personale **dipendente** del precedente affidatario da parte del nuovo affidatario, anche in base alla "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81

del 23/05/2017.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, è tenuto a svolgere il servizio utilizzando proprie risorse umane in misura corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base alla calendarizzazione annua con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

Ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto

versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Nel caso il Concessionario sia una società sportiva che utilizzi contratti di collaborazione amministrativo-gestionale, sarà tenuto a fornire copia conforme dei predetti contratti depositati presso i competenti “Centri per l’impiego”, sottoscritti con eventuali associati, cui sia affidato, dietro compenso stabilito nei limiti di legge, l’incarico di svolgere attività finalizzate tra l’altro allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento, di natura amministrativo-gestionale, assumendo per sé l’obbligo di rispetto di ogni norma in materia e liberando il Concedente per ogni responsabilità specie di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e comprovando all’atto del pagamento tramite idonea documentazione contabile la corresponsione del compenso agli associati nel rispetto delle disposizioni stabilite in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Concedente prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di

compenso, dei salari, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concedente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il Concessionario, al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, dovrà fornire al Concedente un elenco nominativo delle persone impiegate nell'appalto e, relativamente alle imprese, dovrà essere fornita l'indicazione delle relative qualifiche e livello economico, mentre, per chi si avvalga di collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, andrà fornita copia conforme dei contratti depositati presso i competenti "Centri per l'impiego", sottoscritti con eventuali associati. Il Concessionario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi delle persone indicate. Le persone addette al Servizio dovranno essere tendenzialmente fisse, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di personale a rotazione continua, mentre l'eventuale sostituzione non occasionale deve essere preventivamente comunicata al Concedente. Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico, e-mail e/o fax di un proprio rappresentante, espressamente delegato alla sorveglianza e al controllo degli operatori, che può anche coincidere con il Direttore/Responsabile, referente per il Concedente.

Il personale dipendente dal Concessionario dovrà possedere tutti i requisiti previsti

dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà farsi carico :

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti, soci o associati;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Ferma restando da parte del Concedente l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto il Concessionario dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il Concedente si riserva la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto. Alla parte

inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Gli addetti al servizio del Concessionario dovranno presentarsi vestiti in modo decoroso ed igienico.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, qualora il genere di prestazione lo richieda, essi dovranno indossare gli indumenti protettivi conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti , calzari, ecc...).

Sono a completo carico del Concessionario la fornitura di :

- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale e dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate e alla cura dell'eventuale "area verde" di pertinenza dell'impianto.

Il Concessionario è responsabile, sia nei confronti del Concedente che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà

avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “*ipso facto et jure*” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concessionario.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione sui corsi effettuati.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o

del Comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, secondo il disposto dell'art. 13, salvo il risarcimento di ogni danno.

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D. LGS. 9/04/2008, n. 81, D.M. 18/03/1996 s.m.i., e D.M. 19/08/1996 e s.m.i.

Il Concessionario assume, nel periodo dell'affidamento, negli orari e spazi di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni ai sensi del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. ed altre norme correlate.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e

contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario e gli addetti da lui impiegati per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b", del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto applicabile.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo.

Nel caso venga prescritto dalle autorità competenti, con riferimento agli impianti di loro spettanza è fatto obbligo ai Concessionari della presentazione di apposita S.C.I.A. Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del D.P.R.

151/2011) per l'attività sportiva in orario extrascolastico, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della conformità antincendio.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione del contratto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile, all'atto dell'accettazione del contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in affidamento, valida per tutto il periodo del contratto e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale

addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento o attività presente nell'impianto di propria competenza.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo del contratto. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del presente contratto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto rispetto alla sicurezza antincendio, alla pubblica sicurezza ed alla sicurezza e salute sul lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i.), dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e s.m.i. e dal D.M 10/03/1998 e s.m.i., per quanto applicabili, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto (**ALLEGATO 6**).

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i., il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico della struttura.

In particolare, trattandosi di impianti scolastici spettano al Concessionario, negli orari definiti di propria competenza, le seguenti sorveglianze quotidiane, mensili e preliminari alle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive come sotto indicato:

1. degli estintori;
2. degli idranti e dei naspi antincendio;
3. degli impianti di spegnimento, se presenti;
4. delle porte tagliafuoco;
5. delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
6. del pulsante di sgancio attività, se presente;
7. del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
8. dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
9. dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
10. dell'impianto campane allarme, se presente;
11. dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
12. delle luci di emergenza;
13. della segnaletica di sicurezza;
14. dell'impianto gas etc., se presente;

e le seguenti prescrizioni generali:

1. del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
2. rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;

3. mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

4. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Per ogni sorveglianza quotidiana, mensile e preliminare di propria competenza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dagli accordi e dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto sorvegliato risulta in ordine, sia ad inizio che a fine orario di gestione o di manifestazione.

Rimane invece a carico del Comune:

✓ la fornitura, la sostituzione ed integrazione nonché la revisione ed il collaudo degli estintori, degli idranti nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri presidi di sicurezza indicati;

✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;

✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;

✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);

✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;

✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;

✓ controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;

- ✓ controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
- ✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
- ✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
- ✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
- ✓ controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;
- ✓ controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
- ✓ controllo semestrale delle luci di emergenza;
- ✓ controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;
- ✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001e s.m.i.;
- ✓ controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;
- ✓ controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, in orario extrascolastico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario, limitatamente all'orario extrascolastico, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non

inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

Nel caso di impianti dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO, in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro s.m.i..

Qualora, in relazione alla normativa richiamata, si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quelle eventualmente spettanti al Concessionario, esse, anche previa richiesta specifica del Concessionario e successiva verifica dei competenti uffici comunali, saranno a carico del Concedente e/o del Comune proprietario, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, agli atleti ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o

limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 19 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dal Concedente e dal Concessionario e avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte

le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA

Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente entro 10 giorni dall'inizio del servizio:

- a. il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- b. la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità o eventuali altre modalità di esecuzione;
- c. il nominativo del Responsabile referente per l'appalto di cui al precedente art. 2, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso il medesimo ;
- d. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs N. 81/2008.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li

Il Concedente

Il Concessionario
